



FIAMMETTA BORGIA*

CONSIDERAZIONI RELATIVE AL MANDATO DI ARRESTO A CARICO DI PUTIN AD OPERA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE NEL CONTESTO DELLA COSIDDETTA “GIUSTIZIA POLITICA”**

Abstract [It]: L'articolo si pone come obiettivo quello di esaminare il mandato di arresto contro Putin nel quadro della c.d. “giustizia politica”. In questo senso, saranno analizzate le implicazioni di quest'ultimo non solo sul piano giuridico, ma anche su piano politico e delle relazioni internazionali. In particolare, saranno operate alcune osservazioni critiche in relazione alla giurisdizione della CPI nel caso in esame, agli obblighi di cooperazione degli Stati, e alla concreta possibilità di accertare la responsabilità individuale di Putin per i crimini a lui contestati.

Abstract [En]: The article aims to examine the arrest warrant against Putin within the context of so-called "political justice". In this regard, the implications of this warrant will be analyzed not only on a legal level but also politically and in terms of international relations. Specifically, some critical observations will be made concerning the jurisdiction of the ICC in the case at hand, the obligations of cooperation, and the concrete possibility of ascertaining his individual responsibility for the war crimes alleged against him.

Parole chiave: Giurisdizione della CPI, Crimini internazionali, Mandato di arresto, Giustizia politica.

Keywords: ICC's jurisdiction, International crimes, Arrest warrant, Political justice.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il mandato d'arresto per crimini di guerra a carico di Putin: valore simbolico e portata giuridica. – 3. La questione della competenza della Corte penale internazionale per i crimini commessi in Ucraina. – 4. Le difficoltà di esecuzione del mandato di arresto: tra obbligo di cooperazione e immunità. – 5. I recenti sviluppi sulla (im)possibilità del processo *in absentia* davanti alla Corte. – 6. Osservazioni conclusive.

* Professore associato di Diritto internazionale – Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

1. Introduzione

Il 17 marzo 2023, la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso due mandati d'arresto internazionali, rispettivamente a carico di Vladimir Vladimirovich Putin, Presidente in carica della Federazione russa, e Maria Alekseyevna Lvova-Belova, attualmente Commissario per i diritti dell'infanzia presso l'ufficio presidenziale russo¹. In particolare, Putin e Lvova-Belova sono accusati di aver partecipato attivamente a crimini di guerra, che includono la deportazione non consentita di minori e il trasferimento illegale di bambini da zone dell'Ucraina sotto occupazione verso il territorio russo².

Le condotte sono state qualificate come violazioni agli articoli 8, comma 2, lett. a), punto vii e viii dello Statuto della CPI, a partire dal 24 febbraio 2022³. Ci sarebbero, infatti, evidenze che suggeriscono l'esistenza di operazioni tramite cui alcune centinaia di bambini sono stati prelevati da orfanotrofi e case di cura per bambini in Ucraina, e successivamente dati in adozione nella Federazione russa. Ciò peraltro sarebbe stato presumibilmente facilitato da alcuni decreti presidenziali di Putin che hanno accelerato la possibilità di conferire loro la cittadinanza russa.

Secondo l'accusa, Putin avrebbe commesso gli atti direttamente, congiuntamente con altri e/o tramite altri, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lett. a), dello Statuto, e/o per la sua incapacità di esercitare adeguatamente il controllo sui subordinati civili e militari, e/o consentendo a persone che erano sotto la sua effettiva autorità e controllo, in forza di responsabilità superiore di impegnarli, ai sensi dell'articolo 28, lett. b), dello Statuto; mentre Lvova-Belova, sarebbe responsabile dei crimini sopra menzionati per aver commesso i fatti direttamente, in concorso e/o per il tramite di altri, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lett. a) dello Statuto⁴.

Per quanto i mandati di arresto colpiscono due personaggi di spicco della politica russa, risulta di indubbio interesse soprattutto la possibilità di muovere un'azione penale contro Putin, proprio in ragione delle delicate implicazioni politiche connesse a tale possibilità. È la prima volta che la Corte penale internazionale emette un mandato di arresto nei confronti del capo di Stato di uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: si tratta di un gesto simbolico significativo.

Inoltre, la Corte sembra di fatto aver voluto inviare un messaggio di sostegno alla popolazione civile e ai minori ucraini, dal momento che si è posta in maniera esplicita a

¹ Cfr. ICC, *Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova*, Press Release, 17 March 2023, www.icc-cpi.int.

² Cfr. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 17 July 1998, Rome, 2187 UNTS 3.

³ Come è noto, la Seconda Camera preliminare ha deciso di mantenere segreto il testo dei mandati al fine di proteggere le vittime e i testimoni nonché di salvaguardare lo svolgimento delle indagini (in corso e future). Pertanto, l'unico riferimento a disposizione è costituito dalle dichiarazioni alla stampa rilasciate dalla Camera preliminare e dal Procuratore della CPI.

⁴ Accuse analoghe sono state analizzate dalla Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sull'Ucraina (un organo istituito dal Consiglio per i diritti umani il 4 marzo 2022). Nella relazione pubblicata dalla Commissione il 15 marzo 2023, la Commissione ha concluso che «le situazioni esaminate relative al trasferimento e alla deportazione di bambini, rispettivamente all'interno dell'Ucraina e nella Federazione russa, violano il diritto internazionale umanitario e costituiscono un crimine di guerra» (par. 102).

favore delle loro cause e del loro diritto alla giustizia. Il pubblico ministero e l'organo giurisdizionale internazionale, infatti, hanno dichiarato in modo deciso e inequivocabile che i civili e i minori in Ucraina hanno subito e stanno subendo atrocità che rientrano in una categoria giuridicamente definita: quella dei crimini di guerra. Si tratta certamente solo di un primo passo, ma è noto come la misura della giustizia spesso trascenda la semplice identificazione dei responsabili e comprenda piuttosto l'intero processo di accertamento del diritto. In questo senso, dunque, già la decisione di prendere una posizione chiara di condanna alle azioni perpetrate contro la popolazione civile ucraina è indice di un indirizzo politico di vigile attenzione da parte dell'organo giurisdizionale internazionale.

Tuttavia, al di là delle suggestioni offerte da questa iniziativa, è opportuno chiedersi quale impatto pratico avranno i mandati e se vi sia una possibilità concreta che Putin o Lvova-Belova compaiano davanti alla Corte de L'Aia e siano condannati per i crimini contestati. Al momento, infatti, persino la possibilità che un cambiamento sostanziale dello scenario politico crei le giuste condizioni affinché Putin si arrenda alla CPI appare piuttosto utopistica. Basti pensare all'esito delle recenti elezioni presidenziali russe, in cui – esattamente un anno dopo l'emissione del mandato di arresto oggetto di queste riflessioni – è stato eletto per il quinto mandato (e altri sei anni) l'autocrate russo. Ciononostante, ci piace non escludere che ciò possa avvenire in futuro.

L'avvio del procedimento davanti alla CPI è stato già oggetto di autorevoli commenti in dottrina⁵. L'obiettivo di questo scritto, dunque, è quello di analizzare i mandati di arresto in esame in una prospettiva non ancora esplorata, e cioè nel contesto della c.d. “giustizia politica”, considerandoli, in particolare, come atti introduttivi di un “processo politico” internazionale davanti alla CPI.

In questo senso, l'accertamento della natura politica del procedimento contro Putin verrà operato sia nella sua “ascendente,” da concepire come giudizio che sorge (anche) per “motivi” politici o che comunque è in grado di produrre “conseguenze” sul piano politico spazio della giurisdizione, che in quella “discendente”, ossia come del processo prepotentemente invaso dal peso del “politico”⁶. Ci si chiederà, dunque, quanto l'interesse nel censurare la condotta (deprecabile) dei vertici russi sia mosso da ragioni puramente politiche o in grado di causare ricadute di questo tipo o in che modo il “peso politico” degli accusati possa avere l'effetto di ostacolare – come spesso accade – il buon andamento della giustizia (internazionale), rendendolo sin troppo arduo.

Si noti peraltro che, per quanto le problematiche giuridiche sottese ai due procedimenti siano simili, qui ci si occuperà in particolare del mandato di arresto contro Putin, dal

⁵ Tra i tanti, si veda G. DELLA MORTE, *I mandati di arresto della Corte penale internazionale nei confronti del Presidente della Federazione russa e del Commissario per i diritti dei fanciulli*, in *Rivista di diritto internazionale*, vol. 3/2023, 723 ss.; M. GIUFFRÉ-L. PROSPERI, *Alea Iacta Est: The Icc Issues Arrest Warrants Against Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, 394 ss.; R. HAMILTON, *The ICC Goes Straight to the Top: Arrest Warrant Issued for Putin*, in *Popular Media*, 2023, 547 ss.; C. MELONI, *La Corte penale internazionale spicca uno storico mandato di arresto per Vladimir Putin mentre si continua a discutere di un tribunale speciale per l'aggressione in Ucraina*, in *Questione giustizia*, 23 marzo 2023.

⁶ Sulla nozione di processo politico alla quale qui si farà riferimento si veda A. PANZAROLA, *Considerazioni sul c.d. processo politico*, in *Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa*, n. 3/2021, 1 ss., in part. 2-3.

momento che è quello che presenta più implicazioni sul piano delle relazioni internazionali e raffigura in maniera più manifesta il concetto di processo politico.

A tale scopo sarà innanzitutto analizzato il valore simbolico del mandato di arresto contro il Capo di Stato russo e la sua portata giuridica nella prospettiva del processo politico, nonché delle sue conseguenze sul piano delle relazioni internazionali. Successivamente si terrà conto dei numerosi problemi che il caso in esame pone, sia riguardo ai limiti della giurisdizione della CPI, che alla stessa possibilità di instaurare un processo contro quest'ultimo.

Infine, ci si interrogherà sulle difficoltà concrete di accertare la responsabilità individuale del Presidente russo per i crimini contestati, rimarcando le conseguenze sul piano politico che tale processo potrebbe avere nel contesto di crisi internazionale attuale.

2. Il mandato d'arresto per crimini di guerra a carico di Putin: valore simbolico e portata giuridica

Il valore simbolico (e quindi politico) dei mandati è incontestabile: non solo i destinatari dei provvedimenti sono “eminenti”, ma anche la modalità con la quale la Corte ha scelto di comunicarli a tutta la Comunità internazionale è piuttosto “originale”.

La CPI, infatti, ha reso nota l'emissione dei mandati attraverso una dichiarazione, letta con tono solenne dal suo Presidente in persona e pubblicata sul proprio sito *internet* e sul canale *youtube*. Inoltre, pur decidendo di mantenere la riservatezza sul loro contenuto, per proteggere le vittime e i testimoni e per salvaguardare le indagini, la Camera ha autorizzato la pubblica divulgazione della loro esistenza, il nome degli indagati, i crimini per i quali sono stati emessi i mandati e le modalità di responsabilità stabilite, affermando – in modo abbastanza singolare – di voler così contribuire a prevenire l'ulteriore commissione di condotte di questo tipo nell'interesse della giustizia.

Successivamente, nella nota intervista alla CNN del 17 marzo, il Procuratore capo della CPI, Khan, ha sottolineato che Putin è «il primo capo di Stato di un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro cui è stato emesso un mandato di arresto» e che «non è escluso che anche Putin possa finire davanti alla Corte», come accaduto in passato per altri *leader* politici⁷.

Come si vede, dunque, al di là delle già evidenziate difficoltà oggettive di concretizzare il suo arresto, l'ordine di cattura nei suoi confronti è significativo soprattutto sul piano politico. Infatti, in questa prospettiva, la condizione di isolamento all'interno della Comunità internazionale del Presidente Putin appare aggravata dal rischio di essere arrestato qualora decidesse di lasciare la Federazione russa⁸. D'altro canto, il governo russo,

⁷ Cfr. ICC, *Statement by Prosecutor Karim A. A. Khan KC on the Issuance of Arrest Warrants against President Vladimir Putin and Ms Maria Lvova-Belova*, 17 March 2023, www.icc-cpi.int.

⁸ Come sottolineato da Natalino Ronzitti, professore emerito di diritto internazionale, «uno degli obiettivi della CPI, nel rendere pubblico il mandato di arresto, è di fare di Putin un “paria internazionale”, impedendogli di recarsi in

alla notizia dell'incriminazione del suo Presidente da parte della CPI, ha affermato di non essere vincolata dallo Statuto di Roma, in quanto Stato non parte dello Statuto⁹. Una reazione, anche questa volta, più politica che giuridica, dal momento che, come si vedrà, la competenza della Corte a indagare sui presunti crimini internazionali commessi sul territorio ucraino discenderebbe dall'accettazione della giurisdizione della CPI da parte dell'Ucraina.

Come si vede, dunque, al momento il valore “simbolico” del mandato è considerevole ed appare in grado di causare effetti giuridici rilevanti nel medio e lungo periodo.

Per quanto riguarda la portata dei mandati, benché questa dovrebbe essere analizzata da un punto di vista eminentemente giuridico, in assenza di un testo disponibile alla consultazione, non è possibile ad oggi analizzarne i passaggi logico-giuridici e, quindi, qualsiasi valutazione non può che limitarsi ad un apprezzamento degli effetti mediatici e politici che ne potranno scaturire.

Certo è che la scelta della Corte è caduta soprattutto su condotte criminose che violano i diritti dell'infanzia e che, proprio in ragione del bene tutelato, risultano particolarmente spregevoli¹⁰. Basti pensare che la Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione dell'infanzia del 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, è stata ratificata da 196 Stati¹¹. Di qui, la non celata volontà della Corte di veicolare il particolare disvalore delle condotte contestate e di ottenere, in ultima analisi, un isolamento politico dei soggetti coinvolti.

In particolare, come accennato, la Corte ha considerato di avere più che ragionevoli motivi per ritenere Putin e Lvova-Belova responsabili del crimine di guerra di deportazione illecita della popolazione (bambini) e trasferimento illecito della popolazione (bambini) dai territori occupati dell'Ucraina alla Federazione russa, a titolo individuale e anche con o attraverso altre persone (art. 25, paragrafo 3, lett. a dello Statuto di Roma)¹², a partire dal 24 febbraio del 2022, giorno dell'invasione russa dell'Ucraina¹³. Il Presidente russo, inoltre, è

buona parte dei Paesi del mondo; l'altro è la speranza di sollevare le élite russe, invitandole a sbarazzarsi del loro presidente», in *Affari internazionali*, 20 marzo 2023, www.affarinternazionali.it.

⁹ Circa le reazioni riportate dalla stampa in seguito alla diffusione della notizia sui due mandati d'arresto del 17 marzo si veda *Dall'Aia mandato di cattura per Putin. Accusato di crimini di guerra e deportazione*, in *AGI*, 18 marzo 2023, www.agi.it.

¹⁰ La Corte ha recentemente confermato la sua sensibilità per la tutela dei bambini, in quanto soggetti particolarmente vulnerabili e “attori invisibili nel processo internazionale penale”. Si veda sul punto ICC, Office of the Prosecutor, *Policy on Children*, December 2023, www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-12/2023-policy-children-en-web.pdf. Peraltro, secondo il documento in esame, oltre a crimini di guerra e contro l'umanità commessi nei confronti di bambini, taluni atti, come il trasferimento con la forza di bambini appartenenti ad un gruppo diverso, possono essere inclusi tra quegli atti che, in base all'art. 6 (genocidio) dello Statuto, hanno l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso e, a tal proposito, la Procura ricorda l'emissione del mandato di arresto nei confronti di Putin e Belova per la deportazione e il trasferimento illegittimo di bambini dall'Ucraina alla Russia.

¹¹ *The United Nations Convention on the Rights of the Child*, in *UN Treaty Series*, vol. 1577, nov. 1989, 3.

¹² Cfr. *Rome Statute of the International Criminal Court*, cit., art. 2, comma 3, lett. a), secondo cui «In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person: (a) Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible».

¹³ In particolare, si può supporre che, dal momento che lo Statuto richiede livelli probatori progressivi per i provvedimenti che incidono in modo crescente sulle posizioni individuali, vi sia non solo un ragionevole fondamento per le accuse contro Putin e Lvova-Belova ma “fondati motivi” a sostegno dei due mandati spiccati, in ossequio all'art. 58, par. 1, lett. a), dello Statuto.

ritenuto responsabile – per via della cd. “responsabilità di comando” prevista dall’articolo 28 dello Statuto di Roma¹⁴ – per non aver esercitato un controllo adeguato sui suoi subordinati, civili e militari, che tali atti hanno compiuto o permesso che venissero compiuti e che erano effettivamente sotto la sua autorità e il suo controllo.

Si tratta, come è evidente, anche di violazioni gravi della Convenzione di Ginevra sulla tutela della popolazione civile e delle norme e degli usi applicabili nel quadro consolidato del diritto internazionale sui conflitti armati internazionali, su cui è stato possibile per la CPI acquisire elementi di prova, che si ritengono ampiamente documentati e riscontrati, ma di cui – occorre ricordarlo – non possiamo avere al momento contezza¹⁵.

In ultima analisi, dunque, ci sembra che la CPI abbia voluto dare avvio a uno dei processi politici internazionali più interessanti della storia contemporanea, ma che proprio la sua natura politica costituisca un peso da cui difficilmente la Corte potrà e saprà sottrarsi. Affinché il “processo a Putin” possa davvero instaurarsi, infatti, sarà necessario dissipare i numerosi dubbi sulla possibilità concreta della Corte di accertare le responsabilità individuali dei soggetti coinvolti.

3. La questione della competenza della Corte penale internazionale per i crimini commessi in Ucraina

Come è noto, la CPI è competente, in modo complementare rispetto agli Stati, a giudicare individui responsabili di crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio e crimine di aggressione. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Roma¹⁶, infatti, la Corte può

¹⁴ Cfr. *Rome Statute of the International Criminal Court*, cit., art. 28, secondo cui: «In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court: (a) (b) Article 29 A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where: (i) (ii) That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution. With respect to superior and subordinate relationships not described in paragraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates, where: (i) (ii) (iii) The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crimes; The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the superior; and The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution».

¹⁵ Per un’efficace ricostruzione dell’avvio del procedimento in esame si veda G. DELLA MORTE, *I mandati di arresto*, cit., in part. 725-726.

¹⁶ Cfr. *Rome Statute of the International Criminal Court*, art. 12, secondo cui: «Article 12 Preconditions to the exercise of jurisdiction 1. 2. 3. 4 8 A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5. In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3: (a) (b) The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft; The State of which the person accused of the crime is a national. If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of

esercitare la propria giurisdizione sui crimini internazionali commessi nel territorio di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte. Lo Statuto gode di una estesa partecipazione degli Stati, anche se tre dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, compresa la Federazione russa, non hanno ratificato lo strumento convenzionale in esame¹⁷.

L'Ucraina non è ancora tra gli Stati parte della CPI, ma l'art. 12, comma 3 dello Statuto e l'art. 44 del Regolamento di procedura e di prova consentono ad uno Stato non parte di accettare la competenza della CPI relativamente ai crimini internazionali previsti dall'art. 5, tramite una formale dichiarazione depositata presso la Cancelleria della Corte. L'Ucraina ha, infatti, depositato due dichiarazioni *ad hoc* attraverso le quali ha accettato la giurisdizione della CPI. In particolare, le autorità ucraine hanno presentato una prima dichiarazione nell'aprile 2014¹⁸, riguardante atti commessi sul territorio dell'Ucraina tra il 21 novembre 2013 e il 22 febbraio 2014. Nel 2015, è stata poi presentata una seconda dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte¹⁹, con effetto retroattivo (a far data dal 2013) ed indeterminato, accettando la giurisdizione della Corte sugli atti commessi sul territorio dell'Ucraina dal 20 febbraio 2014²⁰.

Dal punto di vista formale, ci sembra che gli strumenti richiamati siano sufficienti a fondare la competenza della CPI per i crimini contestati nei mandati di arresto in esame. In particolare, mentre la prima delle due dichiarazioni delimita la giurisdizione della Corte *ratione temporis* al periodo dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 2014, la seconda riguarda «crimes against humanity and war crimes, stipulated in Article 7 and Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court, committed on the territory of the Ukraine starting from 20 February 2014 and to the present time» e quindi non sembra soffrire di alcun limite temporale. La formulazione della clausola – dal punto di vista temporale a tempo indeterminato – implica infatti, che tutti i presunti crimini internazionali, avvenuti sul territorio ucraino possano essere indagati e perseguiti davanti alla Corte penale internazionale – compresi quelli accaduti durante il conflitto in corso – e indipendentemente dalla nazionalità degli autori del reato.

In ogni caso, seppure non sia in discussione la competenza della Corte, siamo d'accordo nel ritenere che «riconoscere il valore ultrattivo alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 12, comma 3 da Stati che non hanno ratificato lo Statuto porti con sé il rischio di aprire la strada, non solo verso una strisciante giurisdizione universale della Corte, ma anche all'aggiramento del non sempre facile processo politico interno di ratifica dello Statuto e

jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9».

¹⁷ Appare opportuno qui rilevare come la Federazione russa abbia firmato lo Statuto il 13 settembre 2000 e, solo successivamente, notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite, il 30 novembre 2016, la sua intenzione di non divenire parte dello Statuto di Roma nella Corte internazionale penale.

¹⁸ Cfr. Embassy of Ukraine, Doc. N. 61219/35-673-984, The Hague, 9 April 2014, www.icc-cpi.int.

¹⁹ Minister for Foreign Affairs of Ukraine, Kyiv, 8 September 2015, www.icc-cpi.int.

²⁰ Sulla questione della competenza della Corte penale internazionale ed i suoi limiti rispetto al conflitto in territorio ucraino, si v. P. PETRELLI, *Il crimine di aggressione in Ucraina: la (in)competenza della Corte penale internazionale ed i possibili meccanismi alternativi di accertamento della responsabilità individuale nel diritto penale internazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, Osservatorio sui tribunali internazionali penali, n. 2/2022, 466-474.

soprattutto delle obbligazioni verso la Corte»²¹. La mancata ratifica dello Statuto da parte dell'Ucraina, infatti, può avere l'effetto di indebolire la Corte nel suo operato concreto e la stessa posizione dello Stato ucraino soprattutto in relazione alle pretese di protezione della sua popolazione civile nel conflitto da parte della Comunità internazionale.

Ai fini di questo scritto, pur ritenendo fondata la competenza della Corte, ci sembra di poter affermare che proprio il superamento delle incertezze circa la possibilità di sottoporre Putin ad un procedimento penale provi, senza dubbio, la volontà della Corte di trasmettere un messaggio politico di disvalore e la necessità di isolamento internazionale del Capo di Stato russo. Restano, tuttavia, numerosi gli ostacoli che la Corte dovrà superare per arrivare a “processare” Putin.

4. Le difficoltà di esecuzione del mandato di arresto: tra obbligo di cooperazione e immunità

Poiché, come si è detto, i documenti ufficiali relativi al mandato di arresto sono ancora riservati, non ci è dato sapere se l'autorità giudiziaria abbia già ordinato alla Cancelleria di procedere con la preparazione e l'invio delle richieste di cooperazione a tutti gli Stati membri della Corte per l'arresto, la consegna e il possibile transito del Presidente attraverso tali territori. Non è chiaro, inoltre, se sia stata affrontata la questione dell'immunità di Putin, in quanto Capo di Stato in carica di uno Stato non parte dello Statuto.

È plausibile, ad ogni modo, immaginare che l'esecuzione del mandato di arresto nei confronti del Presidente russo incontrerà alcune difficoltà, sia di ordine giuridico che pratico.

Come è noto, ai sensi dell'art. 86 dello Statuto²², sugli Stati parte incombe l'obbligo di cooperare pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza. In particolare, come previsto dall'art. 89²³, per l'arresto e la consegna dell'individuo al quale siano stati contestati dei crimini internazionali, l'organo giurisdizionale può richiedere la cooperazione degli Stati. Nel caso in esame, tuttavia, si pone per questi ultimi la questione di come conciliare questi obblighi convenzionali, che hanno la funzione di rendere efficace la funzione della Corte (e quindi di assicurare l'arresto di Vladimir Putin), con quelli consuetudinari in materia di immunità degli organi statali, di cui quest'ultimo godrebbe, nella sua qualità di Presidente della Federazione russa.

²¹ Così in C.J. TARFUSSE, *Le indagini della Corte penale internazionale “Into the Situation of Ukraine” – Alcune criticità*, in *Giurisprudenza penale*, n. 3/2022, 1 ss., in part. 3.

²² Cfr. *Rome Statute of the International Criminal Court*, cit., art. 86 secondo cui: «States Parties shall, in accordance with the provisions of this Statute, cooperate fully with the Court in its investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court».

²³ Cfr. *Rome Statute of the International Criminal Court*, cit., art. 86, in part. comma 1, secondo cui: «The Court may transmit a request for the arrest and surrender of a person, together with the material supporting the request outlined in article 91, to any State on the territory of which that person may be found and shall request the cooperation of that State in the arrest and surrender of such a person. States Parties shall, in accordance with the provisions of this Part and the procedure under their national law, comply with requests for arrest and surrender».

Per gli Stati parte dello Statuto di Roma, verrebbe in soccorso l'art. 27²⁴, secondo cui la qualifica ufficiale di Capo di Stato eletto non esclude in alcun caso la responsabilità penale dell'individuo, né costituisce di per sé motivo di riduzione della pena; mentre, come è evidente per tutti gli altri non vi sarebbe un vero e proprio obbligo di cooperazione con la Corte²⁵. Di conseguenza, il Presidente russo non dovrebbe godere dell'immunità dall'arresto e dal trasferimento davanti ai giudici internazionali. Tale disposizione va però conciliata con il seguente art. 98²⁶, secondo cui la Corte non può procedere ad una richiesta di consegna, che imporrebbe allo Stato richiesto di agire in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di immunità diplomatiche di un cittadino di uno Stato terzo, a meno che tale Stato terzo non abbia rinunciato a dette immunità. In proposito, ci sembra quantomeno improbabile che la Federazione russa rinunci a tale privilegio.

Inoltre, poiché secondo un'opinione generalmente accettata, i Capi di Stato beneficiano delle stesse immunità personali degli agenti diplomatici, quando si trovano all'estero²⁷, occorre distinguere tra immunità funzionale e personale di cui potrebbe godere ipoteticamente Putin.

Così per quanto riguarda l'immunità funzionale, la giurisprudenza interna e internazionale sarebbe concorde nel ritenere che questa subisca un'eccezione nel caso dei crimini internazionali, con la conseguenza che l'individuo organo sarebbe comunque responsabile di tali crimini, anche se ha agito nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.

Per quanto riguarda l'immunità personale, invece, si ritiene comunemente che, finché l'individuo ricopre la carica in virtù della quale esso gode dell'immunità personale, questa copra anche i crimini internazionali da esso eventualmente commessi. Va però precisato che tale immunità opera solo nei confronti delle giurisdizioni nazionali. Nel caso in cui siano stati commessi i crimini internazionali, per i quali ha giurisdizione un tribunale internazionale, infatti, se lo statuto dell'organo giurisdizionale lo prevede, anche un Capo

²⁴ Cfr. *Rome Statute of the International Criminal Court*, cit., art. 27, secondo cui: «This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence. Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under national or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person».

²⁵ L'efficacia di tale disposizione è limitata agli Stati parte dello Statuto ed a quelli che hanno accettato la sua giurisdizione con una dichiarazione *ad hoc* come l'Ucraina. Sarebbe, invece, da escludere la possibilità di un arresto del Presidente Putin in uno Stato non parte e la sua successiva consegna alla Corte. Come osservato, tale iniziativa sarebbe adottata sulla base di una libera scelta di politica interna e non in ragione di un obbligo internazionale. Sul punto si veda G. DELLA MORTE, *I mandati di arresto*, cit., 732.

²⁶ Cfr. *Rome Statute of the International Criminal Court*, cit., art. 98, secondo cui: «The Court may not proceed with a request for surrender or assistance which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international law with respect to the State or diplomatic immunity of a person or property of a third State, unless the Court can first obtain the cooperation of that third State for the waiver of the immunity. The Court may not proceed with a request for surrender which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international agreements pursuant to which the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court, unless the Court can first obtain the cooperation of the sending State for the giving of consent for the surrender».

²⁷ Così N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2023, VII ed., 173-174. Si veda, inoltre, sul punto Sir R. JENNINGS Q.C.-A. WATTS KCMG Q.C. (a cura di), *Oppenheim's International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2008, IX ed., 1037-1038.

di Stato o di Governo in carica possono essere assoggettati alla giurisdizione del tribunale, così come prevede per l'appunto l'articolo 27²⁸, dello Statuto della CPI.

Ci sembra, dunque, che dal punto di vista interpretativo la possibilità di arrestare e catturare Vladimir non trovi limiti rilevanti. Tuttavia, la prassi in materia è al momento piuttosto esigua e non uniforme, come dimostrato dal mancato arresto di Omar Al Bashir, per il quale erano stati emessi due mandati di arresto da parte della Corte, nel marzo 2009 e luglio 2010, mentre era ancora Presidente del Sudan²⁹.

D'altra parte, proprio i viaggi dell'ex Presidente sudanese negli Stati parti allo Statuto di Roma³⁰, nonostante i mandati di arresto in vigore contro di lui, hanno prodotto una giurisprudenza importante in materia. La Camera d'appello della CPI, infatti, si è occupata, a più riprese, della mancata conformità con gli obblighi di cooperazione di certi Stati africani, in merito alle richieste di arresto e consegna del Presidente Al Bashir.

In particolare, il 6 luglio 2017 la Camera Preliminare della CPI aveva dichiarato la violazione degli obblighi di cooperazione da parte del Sudafrica per il mancato arresto e la mancata consegna alla Corte del Presidente del Sudan Al-Bashir ma, in virtù dei poteri discrezionali previsti dall'art. 87, comma 7, dello Statuto di Roma, la Camera aveva deciso di non riferire la questione all'Assemblea degli Stati parte al Consiglio di Sicurezza.

Cinque mesi dopo, un provvedimento simile è stato adottato nei confronti del Regno di Giordania per non aver arrestato Al-Bashir, che si trovava lì per presenziare ad un *summit* della Lega Araba nel 2015. La maggioranza dei giudici ha, infatti, confermato l'efficacia orizzontale dell'art. 27 dello Statuto nei rapporti tra Stati parte e Sudan ed ha escluso l'applicabilità del seguente art. 98.

Il diverso approccio dei due Stati alla richiesta di cooperazione ha indotto la Corte a riferire la mancata esecuzione della richiesta da parte della Giordania sia all'Assemblea degli Stati parti che al Consiglio di Sicurezza per l'adozione di sanzioni contro lo Stato interessato. Così, la Camera d'Appello, investita della questione dalla Giordania, nella sentenza del 6 maggio 2019, ha ritenuto che l'articolo 27, paragrafo 2 dello Statuto della CPI riflettesse il diritto internazionale consuetudinario³¹, e che l'immunità dei Capi di Stato non fosse mai stata riconosciuta nel diritto internazionale come un ostacolo alla giurisdizione di un tribunale internazionale³². Inoltre, seguendo le orme della Camera d'Appello del Tribunale Speciale per la Sierra Leone³³, la Camera ha affermato che è stato così «specificamente

²⁸ Si veda in proposito A. GIOIA, *Diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2019, VI ed., 309-310.

²⁹ Tra l'altro qui la competenza della Corte era meno controversa poiché, anche se il Sudan non era parte dello Statuto, la base giuridica per l'esercizio della giurisdizione della Corte trovava fondamento nel deferimento della situazione in Darfur da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (attraverso il par. 1 della S/RES/1593 del 2005) ai sensi dell'art. 13, lett. b), dello Statuto.

³⁰ Fino all'aprile 2019, infatti, Al Bashir ha viaggiato in almeno trentadue Stati, inclusi quattordici parti della CPI. Solo per dare un'idea: Malawi (nel 2011), Ciad (nel 2011 e nel 2014), Nigeria (nel 2013), Repubblica Democratica del Congo e Sudafrica (nel 2015), Gibuti (nel 2016), Uganda (nel 2016) e Giordania (nel 2017).

³¹ ICC, Appeals Chamber, 6 May 2019, *The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir*, Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, ICC-02/05-01/09 OA2, parr. 103-117.

³² *Ivi*, par. 113.

³³ Cfr. Special Court for Sierra Leone, Appeals Chamber, 31 May 2004, *Prosecutor v. Ghankay Taylor*, Decision on Immunity from Jurisdiction, SCSL-2003-01-1, parr. 50-52.

riconosciuto» dalla Corte internazionale di giustizia nel caso Congo c. Belgio³⁴, dove è chiarito che le immunità personali dei funzionari statali in carica non rappresentano un ostacolo all'azione penale nei procedimenti giudiziari dinanzi a determinati tribunali penali internazionali, ove abbiano giurisdizione³⁵. Di conseguenza, gli Stati parti non sarebbero autorizzati a invocare detta immunità quando un tribunale internazionale richiede loro di arrestare e consegnare il Capo di Stato di uno Stato terzo³⁶. Infine, secondo la Camera, l'art. 98, comma 1, dello Statuto, dovrebbe essere concepito come una norma procedurale, che determina la procedura nel caso in cui tali immunità esistessero in conformità con lo Statuto, il che non è rispetto all'immunità del Capo dello Stato³⁷.

Al di là dell'esame delle norme e della prassi più recente in materia, qui brevemente richiamate, sarebbe sicuramente interessante verificare l'atteggiamento della Corte qualora si presentasse una simile situazione con riferimento al Presidente della Federazione russa. Infatti, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 2 dello Statuto³⁸, i giudici non sono vincolati al precedente, ma possono applicare i principi e le norme del diritto come interpretati nelle sue precedenti decisioni. Di conseguenza, qualora fosse richiesto alla Corte di pronunciarsi sulla mancata cooperazione di uno Stato relativamente alla richiesta di arresto di Putin, la CPI avrebbe la possibilità di fornire chiarimenti sulla sua sentenza del 2019. Inoltre, i giudici de L'Aja avrebbero l'occasione di approfondire alcune questioni che rimangono incerte, come quelle relative alle sanzioni da comminare agli Stati che decidessero di non ottemperare alla richiesta di arresto di Putin.

Infatti, nel corso degli anni l'Assemblea degli Stati parte, pur avendo predisposto procedure relative alla mancata collaborazione verso gli Stati inadempienti, non ha mai adottato alcuna "misura punitiva" contro di loro³⁹. Peraltro, appare in ogni caso altamente probabile che la Federazione russa possa fare uso del proprio diritto di veto all'interno del Consiglio di Sicurezza, qualora fosse richiesto al Consiglio di intervenire sulla questione.

³⁴ *The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir*, cit., par. 102.

³⁵ Cfr. ICJ, Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (*Democratic Republic of the Congo v. Belgium*), Judgment of 14 February 2002, Doc. N. 121-20020214-JUD-01-00-EN, par. 61.

³⁶ Cfr. *The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir*, cit., parr. 114, 120, 127.

³⁷ *Ivi*, parr. 130-131.

³⁸ Cfr. *Rome Statute of the International Criminal Court*, cit., art. 21, par. 2, secondo cui: «The Court may apply principles and rules of law as interpreted in its previous decisions».

³⁹ Prova è che per tutte le decisioni emesse contro gli Stati parti nel caso Al Bashir tra il 2011 e il 2019, nessuna di esse è stata destinataria di una decisione emessa a tal fine dall'Assemblea degli Stati parti (ASP) o dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

5. I recenti sviluppi sulla (im)possibilità del processo *in absentia* davanti alla Corte

Come è noto, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto della Corte⁴⁰, l'imputato deve essere presente durante il procedimento e, dunque, non è ammesso il processo *in absentia*. Da qui l'impossibilità di "processare" Vladimir Putin qualora gli Stati non volessero cooperare nel suo arresto e trasferimento davanti ai giudici de L'Aja. La mancata previsione del processo in contumacia è uno dei capisaldi del diritto penale internazionale: svolge la funzione fondamentale di garantire il diritto della difesa e, di conseguenza, il rispetto del contraddittorio.

Il 23 novembre del 2023, tuttavia, la Corte penale internazionale, in una storica decisione, ha ammesso la possibilità di confermare *in absentia* le accuse contro Joseph Kony, una volta che il Procuratore avrà formalmente presentato le accuse a suo capo⁴¹. In particolare, respingendo una precedente interpretazione dell'Ufficio del pubblico difensore del marzo 2022, secondo la quale le udienze di conferma *in absentia* di una persona "irreperibile" devono essere precedute dalla sua comparizione davanti alla Corte⁴², ha sostenuto che l'uso della parola "o" nell'articolo 6, comma 2, lett. b) implica un significato necessariamente diverso tra colui che è "fuggito" e colui che "non può essere trovato". In particolare, secondo la Camera Preliminare, per "fuggito" dovrebbe intendersi una situazione in cui una persona precedentemente accessibile alla Corte è fuggita, mentre il "non può essere trovata" dovrebbe riferirsi a situazioni in cui la persona "non è mai stata disponibile alla Corte"⁴³.

Volendo trasporre il ragionamento a quanto potrebbe accadere nei confronti del Presidente russo, ci sembra che la Corte possa trovarsi a dover chiarire in maniera più fondata il concetto di "indisponibilità". In tale prospettiva – anche in ossequio alla giurisprudenza richiamata dalla Camera preliminare nel caso Kony⁴⁴ – ciò che il Procuratore

⁴⁰ Cfr. *Rome Statute of the International Criminal Court*, cit., art. 62, par. 2: «The Pre-Trial Chamber may, upon request of the Prosecutor or on its own motion, hold a hearing in the absence of the person charged to confirm the charges on which the Prosecutor intends to seek trial when the person has: (a) Waived his or her right to be present; or (b) Fled or cannot be found and all reasonable steps have been taken to secure his or her appearance before the Court and to inform the person of the charges and that a hearing to confirm those charges will be held. In that case, the person shall be represented by counsel where the Pre-Trial Chamber determines that it is in the interests of justice».

⁴¹ Cfr. ICC, Pre-Trial Chamber II, 23 November 2023, *Situation in Uganda in the Case of The Prosecutor v. Joseph Kony, Decision on the Prosecution's Request to Hold a Confirmation of Charges Hearing in the Kony Case in the Suspect's Absence*, ICC-02/04-01/05-466, (di seguito *Decisione Kony*), secondo la quale «under the prevailing circumstances, there is cause to hold a confirmation hearing against Mr Kony, in his absence» e «The Prosecution is therefore ordered to first present the charges it seeks to have confirmed, should it wish to proceed with its request, in accordance with article 61(3)(a) of the Statute and regulation 52 of the Regulations» (par. 51).

⁴² ICC, Pre-Trial Chamber II, 30 March 2023, *Situation in Uganda. The Prosecutor v. Joseph Kony and Vincent Otti, OPCD Observations on the Prosecution's Request to Hold a Hearing on the Confirmation of Charges against Joseph Kony in his Absence*, ICC-02/04-01/05-458, par. 12-17. L'OPCD aveva sostenuto innanzitutto che un'udienza di conferma in assenza di una persona "irreperibile" dovesse essere preceduta dalla prima comparizione della persona davanti alla Corte, ai sensi dell'art. 60, comma 1, dello Statuto. Poiché, dunque, il sig. Kony non era comparso una prima volta, non sarebbe dovuto rientrare, secondo l'OPCD, nel campo di applicazione dell'articolo 61, par. 2, lett. b), dello Statuto. In secondo luogo, l'OPCD aveva sostenuto che non erano state ancora adottate tutte le misure ragionevoli per informare il sig. Kony delle accuse contro di lui. Infatti, l'art. 123, par. 3, del Regolamento avrebbe imposto alla Procura di aggiornare il mandato d'arresto e di trasmetterlo per un determinato periodo di tempo, proprio a tutela dei diritti della difesa.

⁴³ Cfr. *Decisione Kony*, cit., par. 30.

⁴⁴ Cfr. Special Tribunal for Lebanon, Trial Chamber II, 5 February 2020, *The Prosecutor v. Salim Jamil Ayyash, Decision to Hold Trial in Absentia*, STL-18-10/I/TC, par. 45.

potrebbe dover dimostrare sarebbe la consapevolezza di Vladimir Putin di essere oggetto di un mandato e la sua conseguente decisione di allontanarsi volontariamente dalla giurisdizione del Tribunale.

Inoltre, affinché si possa immaginare di avviare *in absentia* questa fase del processo contro il Presidente russo, ai sensi dell'art. 61, paragrafo 2, lettera b) e della sua interpretazione più attuale, dovranno essere state prese “tutte le misure ragionevoli” per garantire la comparizione dell'indagato davanti alla Corte, per informarlo delle accuse a suo carico e per renderlo edotto che si terrà un'udienza in contumacia per confermare tali accuse⁴⁵. Come è evidente, sarà necessario chiarire la nozione relativa alla ragionevolezza delle misure da adottare. Quest'ultima, infatti, appare ancora piuttosto sfuggente, non potendo essere definita in astratto e trovando, nel concreto, differenti declinazioni caso per caso. Inoltre, questi obblighi dovranno essere soddisfatti prima che abbia luogo la prima udienza, anche se non è necessario che il loro adempimento sia immediato o che sia simultaneo, potendo trovare applicazione progressivamente e nel tempo.

La possibilità di un'udienza di conferma in contumacia, in definitiva, ci sembra debba costituire un atto procedurale straordinario e, come tale, possa (e debba) trovare un'applicazione restrittiva.

Tuttavia, anche considerando che la Corte, per autorizzare l'avvio del processo *in absentia*, debba valutare la sufficienza e l'adeguatezza di tutte le azioni intraprese per individuare, arrestare e notificare alla persona accusata che avrà luogo l'udienza, tale disamina oggi sembra potersi operare a prescindere dalla comparsa o meno dell'indagato in giudizio. Resta quindi (troppo) alta la discrezionalità della Corte in materia. Ciò appare trovare ulteriore conferma nell'interpretazione resa nel caso Kony, secondo cui, sia ai sensi dell'art. 61, comma 2 dello Statuto⁴⁶, che della prima parte dell'art. 125, comma 1, del Regolamento di procedura⁴⁷, la Camera Preliminare potrà decidere «se vi sia motivo di tenere un'udienza di conferma in contumacia».

Infatti, per quanto, come espressamente chiarito, la Camera debba bilanciare, da un lato, i diritti dell'indagato ad un processo equo e, dall'altro, gli interessi della giustizia, nel determinare se autorizzare tale udienza, è chiaro che sarà difficile stabilire dei parametri chiari entro i quali garantire tale equilibrio.

D'altra parte, la gravità dei presunti crimini, del presunto ruolo dell'indagato nella loro perpetrazione, nonché la considerazione dell'impatto dell'udienza di conferma sulle vittime

⁴⁵ Cfr. *Decisione Kony*, cit., par. 36.

⁴⁶ Cfr. *Rome Statute of the International Criminal Court*, cit. Per il testo, si v. *supra*, nota 40.

⁴⁷ Cfr. *ICC Rules of Procedure and Evidence*, art. 125, comma 1, secondo cui: «*Decision to hold the confirmation hearing in the absence of the person concerned.* After holding consultations under rules 123 and 124, the Pre-Trial Chamber shall decide whether there is cause to hold a hearing on confirmation of charges in the absence of the person concerned, and in that case, whether the person may be represented by counsel. The Pre-Trial Chamber shall, when appropriate, set a date for the hearing and make the date public. The decision of the Pre-Trial Chamber shall be notified to the Prosecutor and, if possible, to the person concerned or his or her counsel. If the Pre-Trial Chamber decides not to hold a hearing on confirmation of charges in the absence of the person concerned, and the person is not available to the Court, the confirmation of charges may not take place until the person is available to the Court. The Pre-Trial Chamber may review its decision at any time, at the request of the Prosecutor or on its own initiative. If the Pre-Trial Chamber decides not to hold a hearing on confirmation of charges in the absence of the person concerned, and the person is available to the Court, it shall order the person to appear».

e la prospettiva che il caso possa avanzare ulteriormente verso la sua risoluzione potrebbe indurre la CPI ad un'inversione di rotta che appare piuttosto problematica, proprio sul piano del principio del *fair trial*.

Certo è che si tratta di un orientamento ormai avviato. Ad avviso della Camera, infatti, anche se lo Statuto non consente lo svolgimento del procedimento in contumacia oltre l'udienza di conferma delle accuse, per concretizzare pienamente gli obiettivi sopra delineati, il testo convenzionale avrebbe dovuto prevedere la possibilità di svolgere un processo *in absentia*, quando le accuse sono confermate ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera b), dello Statuto e gli interessi della giustizia lo richiedano. Ciò, fatto salvo il diritto dell'imputato ad avere un nuovo processo qualora dovesse successivamente comparire davanti alla Corte⁴⁸. Come è evidente, sarebbe allora utile e meno problematico sul piano giuridico e politico che gli Stati parti aprissero un dialogo su questo aspetto, riconsiderando – se del caso – la possibilità dei procedimenti giudiziari in contumacia dinanzi alla Corte.

6. Osservazioni conclusive

Il mandato di arresto, emesso nel marzo 2023, a carico di Putin ad opera della Corte penale impone qualche riflessione, soprattutto se valutato nel contesto della cosiddetta “giustizia politica”.

È innegabile, infatti, che si tratti di un procedimento che ha preso avvio (anche) per “motivi” politici e che comunque è in grado di produrre “conseguenze” sul piano politico, inteso anche come spazio della giurisdizione internazionale. Nella sua fase “ascendente”, evidenti sono i caratteri simbolici di uno strumento annunciato pubblicamente ma “riservato”; che sembra avere la pretesa di dover fare da monito alla commissione di ulteriori crimini ma che trova, inesorabilmente, dei limiti concreti nel sistema della giustizia penale internazionale attuale e nel difficile contesto politico contemporaneo, caratterizzato dal ritorno dello statualismo.

Le medesime difficoltà possono peraltro rinvenirsi in quella che abbiamo individuato come fase “discendente”, ossia quella di un processo prepotentemente invaso dal peso del “politico”, nella quale l'interesse nel censurare la condotta (deprecabile) dei vertici russi appare mosso anche da ragioni politiche di esigenza di rafforzamento e di autocelebrazione degli organi giurisdizionali internazionali. Una fase questa che preannuncia l'avvio di un procedimento nel quale il “peso politico” dell'accusato potrebbe, in ogni caso, avere l'effetto di distorcere, in un senso o nell'altro, il buon andamento della giustizia internazionale.

Inoltre, nel concreto, ci sembra siano convincenti i dubbi espressi in merito all'ipotesi di arrestare e trasferire Vladimir Putin nella sezione “detenuti internazionali” del carcere de L'Aja a disposizione della Corte. Come si è visto, questa possibilità appare difficilmente realizzabile in concreto, sia perché la Federazione russa non ha ratificato lo Statuto di Roma

⁴⁸ Cfr. *Decisione Kony*, cit., par. 70.

e farebbe, senza dubbio, valere il suo peso politico per evitare la cattura del suo Presidente in carica, ma soprattutto perché la Corte, non avendo alcun potere coercitivo proprio, per dare esecuzione ai propri provvedimenti si deve affidare alla cooperazione degli Stati.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di avviare un processo *in absentia* (*rectius* l'udienza di conferma) a carico dell'indagato, pur rilevando la recente inversione di rotta della CPI in materia, come si è visto, numerosi sono i problemi giuridici e politici che potrebbero essere posti da un simile approccio della Corte. Non si può, dunque, che concludere a favore della collocazione di tale vicenda nel contesto della c.d. "giustizia politica". In altri termini, il rischio di deviare la procedura della Corte verso la realizzazione di obiettivi politici ci sembra concreto, e questi – per quanto nobili – possono indurre i giudici internazionali a tradire il principio di imparzialità.